

“I chiarimenti dell’INAIL nei casi di infezione da Covid-19 sul luogo di lavoro”

Ai sensi dell’art. 2087 c.c., nell’esercizio dell’impresa, *“l’imprenditore è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro”*.

In caso di contagio da Covid-19 di un lavoratore in occasione di lavoro, il datore potrebbe quindi essere tenuto a rispondere anche per violazione degli artt. 590 [lesioni personali colpose] e/o art. 589 [omicidio colposo] c.p.; fattispecie entrambe aggravate dall’eventuale violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La normativa nazionale di riferimento è quella contenuta nel D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. Salute e Sicurezza sul lavoro) che, all’interno di un unico testo, coordina tutte le norme in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro e stabilisce una serie di interventi da osservare per il miglioramento della sicurezza e della salute del personale.

Su tali presupposti anche l’infezione da Covid-19 entra di diritto nell’alveo delle malattie infettive e parassitarie e, come tale, è senza dubbio meritevole di copertura INAIL per gli assicurati che la contraggono “in occasione di lavoro”. Tanto è peraltro stabilito dal D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (art. 42, comma 2) oltre che dalla circolare INAIL n. 13 del 3 aprile 2020.

Ad indicare nel dettaglio quali siano le misure per il contrasto al contagio da coronavirus è intervenuto, da ultimo, il comma 66 dell’articolo 2 del DPCM 26 aprile 2020, che impone a tutte le imprese che non hanno sospeso la propria attività di osservare “il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali ed aggiornato lo scorso 24 aprile 2020”.

Tale documento impone in primo luogo al datore di lavoro un obbligo di

informazione sulle disposizioni delle Autorità e l'obbligo della rilevazione della temperatura al personale. Il datore di lavoro è altresì tenuto a porre in essere una serie di misure relative alla protezione individuale, alla igiene e sanificazione dei luoghi di lavoro (mettendo anche a disposizione degli erogatori di disinfettante) oltre che alla gestione di eventuali persone sintomatiche e alla sorveglianza sanitaria.

La semplice mancata osservanza di una delle disposizioni sopra citate sarebbe in astratto sufficiente a determinare in capo al datore di lavoro una responsabilità nel caso di un dipendente che affermi di aver contratto la malattia (anche rimanendo asintomatico) sul luogo di lavoro.

Per quanto riguarda poi l'onere della prova, la circolare n. 13/2020 dell'INAIL ha chiarito in linea generale che *“Nell’attuale situazione pandemica, l’ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus. A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari?”*. Per tutti gli altri lavoratori la copertura assicurativa è riconosciuta a condizione che la malattia sia stata contratta durante l’attività lavorativa, stabilendo l’onere della prova a carico dell’assicurato.

A seguito della preoccupazione manifestata dalle imprese in ordine alle eventuali responsabilità da contagio da Covid-19 e delle rischiose conseguenze possibili, con **la nota del 15 maggio 2020** l’INAIL è intervenuto sul tema relativo ai profili di

responsabilità civile e penale del datore di lavoro per le infezioni da Covid-19 e dei suoi dipendenti per motivi professionali, precisando che **dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l'accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro.**

L'Istituto Assicurativo è così intervenuto per chiarire che sono diversi i presupposti per l'erogazione di un indennizzo INAIL, per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro; precisando che **queste responsabilità devono essere però rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative INAIL.**

Pertanto, il riconoscimento dell'infortunio da parte dell'Istituto non assume alcun rilievo per sostenere l'accusa in sede penale, considerata la vigenza in tale ambito del principio di presunzione di innocenza nonché dell'onere della prova a carico dell'accusa. E neanche in sede civile il riconoscimento della tutela infortunistica rileva ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l'accertamento della colpa di quest'ultimo per aver causato l'evento dannoso.

A questo punto, fermo il conforto di recente offerto dall'INAIL, è auspicabile e non differibile un intervento normativo al fine di definire i contorni della fattispecie senza ulteriori possibilità di equivoco.

Corrado Tortora

Avvertenza: Il presente documento riassume i contenuti di alcuni provvedimenti di recenti o prossima

emanazione in relazione all'emergenza Coronavirus in corso nel nostro Paese. In considerazione delle finalità divulgative del presente documento e della costante evoluzione degli argomenti che ne formano oggetto, non circolare o farne uso senza averlo verificato o adattato al caso concreto. Il presente documento non costituisce quindi parere legale, avendo scopi esclusivamente informativi. Vi invitiamo a contattare i Professionisti di Limatola Avvocati per maggiori chiarimenti.